

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Percorso di accompagnamento e formazione ai dipendenti del Comune di Bologna
nell'ambito della revisione dei processi in chiave digitale**

PERIODO luglio 2019- dicembre2020

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto la costruzione di un percorso per accompagnare l'Ente nel suo processo di trasformazione digitale legato all'introduzione di nuove tecnologie digitali (GSuite) e ai cambiamenti in atto nel contesto organizzativo (lavoro agile).

Il percorso deve supportare le persone nell'uso dei nuovi strumenti, stimolare un approccio positivo alle nuove tecnologie introdotte, rivisitare i processi in chiave digitale.

Il presente appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie alla realizzazione del percorso, secondo quanto dettagliatamente descritto nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto decorre dalla data di aggiudicazione e ha una durata pari a 18 mesi.

Il termine finale di conclusione potrà subire variazioni qualora, per cause oggettive comunque non imputabili all'appaltatore, non sia possibile la completa realizzazione delle attività oggetto del contratto entro il termine stabilito. Il nuovo termine sarà ridefinito per il tempo strettamente necessario alla completa realizzazione del servizio.

Art. A. 3 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, come base di gara è definito in Euro 218.000,00.

Il valore del contratto sarà definito applicando al valore a base di gara il ribasso percentuale offerto.

Sono esenti da IVA le attività di formazione.

Art. A. 4 – REFERENTE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

All'avvio del contratto l'aggiudicatario dovrà indicare la persona designata come referente incaricato dall'impresa che si renderà disponibile nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del presente appalto e reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, festivi esclusi.

In caso di temporanea assenza del referente designato, al fine di garantire comunque la continuità del servizio, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo e i recapiti di una persona delegata a sostituire il referente designato.

L'Amministrazione, da parte sua, individuerà i propri referenti dedicati ai vari aspetti inerenti la gestione del presente appalto.

Art. A. 5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti....).

ART. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Responsabile Unico di Procedimento (RUP).

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di

segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A., sulla parte di servizio a cui è applicabile, s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione (Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana).

Art. A.7 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

Art. A.8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in tre momenti separati. Il primo a conclusione della fase di assessment, il secondo al termine delle attività formative, il terzo a conclusione dell'intero progetto, a fronte della regolare emissione di fattura elettronica e subordinatamente al riscontro di regolarità del servizio eseguito.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

COMUNE DI BOLOGNA – Area Personale e Organizzazione, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna. A decorrere dalla data del 31/3/2015, Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati:

- CODICE UNIVOCO LAPO5N
- il numero di CIG della gara riferimento all'impegno di spesa (che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto)
- l'esatto riferimento alla consultazione di cui si tratta secondo le disposizioni di volta in volta fornite dalla stazione appaltante

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. A.9 - CESSIONE DEI CREDITI.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. A.10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una

polizza assicurativa contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00=, per sinistro e per anno.

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Società si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00= per sinistro con il sottolimito di Euro 1.000.000,00= per persona.

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla U.I. Acquisti prima della stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva inoltre di chiedere una copertura assicurativa ad hoc (c.d. Cyber Risks) sulla scorta delle eventuali interferenze che potrebbero emergere nell'offerta tecnica presentata.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Art. A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo quanto meglio specificato nella parte B del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i

regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A.14 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'aggiudicazione.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto

del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purchè l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione. In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Art. A.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

ART. A.16 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali.

Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Penali:

1. in caso di mancato rispetto dei tempi nella consegna dei servizi richiesti rispetto ai termini perentori indicati nel presente capitolato nella parte B - art B.2, potrà essere applicata, con riferimento alla consegna tardiva, una penale per ogni giorno di ritardo di importo compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille calcolato sull'ammontare netto del contratto da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
2. In caso di ogni altro inadempimento o inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 2.000 Euro secondo la gravità dell'inadempimento e i disagi e disservizi arrecati.

Sono ammessi ritardi per le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali comunque non imputabili all'appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto alla stazione appaltante.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore o si procederà ad eventuale escussione della cauzione definitiva per l'ammontare dovuto.

ART. A. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;

- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 6) grave danno all'immagine del Comune.

Nel caso di cui al n. 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A.18 - VERIFICA FINALE

Al termine del contratto, la stazione appaltante effettuerà la verifica di corretto svolgimento del servizio e procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. A.19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. B.1 – CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO

Al fine di una corretta esecuzione delle attività e una relazione proficua con i diversi attori della committenza si richiede il seguente gruppo di lavoro, di cui si richiede la presentazione dei CV, con i seguenti requisiti:

- un capo-progetto con almeno 15 anni di esperienza nella gestione di progetti complessi, la realizzazione di attività di valutazione, organizzazione e processi e di change management e in possesso delle conoscenze del contesto
- un referente per le attività prevista nella fase 1 con almeno 10 anni di esperienza nelle attività specificatamente di valutazione delle competenze
- un referente per le attività prevista nella fase 2 con almeno 10 anni di esperienza nelle attività specificatamente di formazione, con particolare riferimento a digital skills e soft skills e analisi dei processi
- un referente per le attività prevista nella fase 3 con almeno 10 anni di esperienza nelle attività specificatamente di formazione, organizzazione, processi e change management
- una figura junior, con almeno 2 anni di esperienza, a supporto dell'ambito della valutazione delle competenze prevista
- un esperto sistemista per il presidio della piattaforma di somministrazione
- 2 docenti, con almeno 5 anni di esperienza nella formazione su tematiche di digital e soft skills, organizzazione, processi, lean a supporto dei laboratori per il miglioramento
- 1 docente, con almeno 5 anni di esperienza esperti per le attività di formazione in ambito organizzazione, processi, change management, supporto al cambiamento

Art. B.2 – FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

La realizzazione del contratto è prevista in 18 mesi, come descritto all'art A2 del presente capitolato speciale, e si articola in tre fasi allineate con il percorso di trasformazione digitale del Comune di Bologna, non necessariamente sequenziali.

Per ogni fase è riportata la data di chiusura prevista.

1. FASE 1: analisi del fabbisogno formativo, valutazione delle competenze di base e del mindset digitale dell'intera popolazione organizzativa – avvio: a seguito dell'aggiudicazione - conclusione entro 30/11/2019

Questa fase comprende le seguenti azioni:

- la predisposizione di una rilevazione delle competenze e mindset digitali dell'intera popolazione dell'ente in servizio nel periodo di svolgimento del progetto (circa 4500 persone) attraverso la somministrazione di un questionario online. L'indagine deve essere strutturata sulla base dei framework attuali di riferimento
- la possibilità di personalizzazione dello strumento di rilevazione in base alle specificità del contesto e alle esigenze della committenza
- la possibilità di rilasciare il profilo risultante ai partecipanti e richiamarlo nei profili social e intranet in uso nell'ente
- la fruizione attraverso una piattaforma online
l'analisi delle risultanze, la clusterizzazione dei risultati in base a criteri identificati dalla committenza al fine di poter utilizzare i risultati per coinvolgere tutti i dipendenti e sensibilizzarli sul tema del digitale, Identificare i dipendenti digital ready ai quali dedicare nelle fasi successive del progetto percorsi formativi personalizzati funzionali a far loro svolgere ruoli di facilitazione e supporto al cambiamento e, infine, individuare i gap di competenze da colmare con i successivi piani formativi dell'Ente.

2. FASE 2: formazione e accompagnamento delle persone nel cambiamento digitale – avvio settembre 2019 - conclusione entro il 30/05/2020

Questa fase comprende le seguenti azioni:

- progettazione dei contenuti formativi per le persone individuate a seguito dell'assessment con spiccato mindset digitale e propensione all'innovazione (10% della popolazione complessiva). Tale formazione dovrà rafforzare il potenziale di competenze già in parte possedute dalle persone sui temi della e-leadership, project management, digitalizzazione dei processi, capacità di fare rete, metodologie *agile* e *lean*, etc...
- produzione dei materiali didattici
- erogazione della formazione
- verifica finale degli apprendimenti

3. FASE 3: azioni di supporto alla analisi e miglioramento dei processi - conclusione entro il 31/12/2020

Questa fase comprende le seguenti azioni:

- utilizzo di metodologie innovative di coinvolgimento e confronto (*Hackathon*, *Open Space Technology*, etc.) coordinate dal fornitore scelto attraverso le quali il gruppo dei dipendenti *digital-ready* individua gli ambiti e/o i processi di lavoro maggiormente impattati dall'introduzione delle nuove tecnologie che saranno oggetto di laboratori

- costituzione e realizzazione di laboratori di miglioramento e semplificazione dei processi, guidati dal fornitore scelto, finalizzati al trasferimento di competenze *digital-lean* (almeno 5 laboratori) con la partecipazione oltre dei dipendenti *digital-ready* anche di altri dipendenti dell'Ente toccati dai processi oggetto di miglioramento nei laboratori.

La fornitura del servizio deve essere coerente con lo stato di avanzamento del processo di digitalizzazione dell'Ente.

Il piano di lavoro deve quindi prevedere momenti di sovrapposizione tra le attività delle diverse fasi.

Art. B. 3 – STANDARD DI ACCESSIBILITÀ

Tutti i materiali, gli strumenti e i supporti devono essere conformi agli standard di accessibilità previsti dalle WCAG 2.1.

Art. B.4 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Aggiudicatario garantirà all'Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. A tale scopo L'Ente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nominerà l'aggiudicatario Responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto, tramite accordo che ne costituirà parte integrante.

Art. B5 – ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

All'appaltatore saranno richieste le seguenti attività:

- somministrazione di questionario di valutazione delle competenze digitali su piattaforma online basato sui framework di riferimento e riconosciuti come validi almeno a livello nazionale: il questionario sarà somministrato a tutti i dipendenti del Comune di Bologna in servizio nel periodo di svolgimento del progetto (circa 4500 dipendenti?)
- produzione e rilascio di badge da pubblicare su siti, intranet e piattaforme social relativamente all'esito dell'assessment
- report di restituzione risultati del questionario in forma individuale e aggregata sulla base delle richieste dell'Ente
- numero minimo di ore di formazione da erogare: 100
- numero minimo di ore per i laboratori di analisi e rivisitazione dei processi: 80
- report intermedio e finale per le attività previste nella fase 2 e 3 di cui all'art. B.2 del presente capitolato per monitorare: partecipazione alle attività, gradimento, verifica dell'apprendimento sui partecipanti ai corsi, output dei laboratori di

rivisitazione dei processi

- servizio di assistenza e di help desk disponibile dalle ore 09:00 alle 17:00, esclusi i festivi per tutta la durata del progetto
- supporto alla comunicazione interna per la durata del progetto: 80 ore
- post-vendita: supporto informativo a conclusione del percorso su tematiche emerse in fase di realizzazione del progetto nei tre mesi successivi la conclusione.